

## Attrezzature, DPI, impianti e lavori negli studi professionali

di Pierpaolo Masciocchi

### 5.1 Disposizioni generali concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro

A norma dell'articolo 21 del d.lgs. 81/2008, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile devono, tra l'altro, utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del medesimo decreto. Nell'ipotesi in cui il titolare dello studio fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. Si ricorda, in via preliminare, che per attrezzatura di lavoro si deve intendere "qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di un'attività o all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro" mentre per uso di una attrezzatura di lavoro ci si riferisce a "qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio".

Le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro. Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante. Le attrezzature di lavoro non possono essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.

### 5.2 Requisiti generali di sicurezza applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

I requisiti che vengono ora evidenziati si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente. I sistemi di comando devono essere sicuri ed essere scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell'ambito dell'uso progettato dell'attrezzatura.

I dispositivi di comando di un'attrezzatura di lavoro aventi un'incidenza sulla sicurezza devono essere chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati in maniera appropriata. I dispositivi di comando devono essere ubicati al di fuori delle zone pericolose, eccettuati, se necessario, taluni dispositivi di comando, quali ad es. gli arresti d'emergenza, le consolle di apprendimento dei robot, ecc, e disposti in modo che la loro manovra non possa causare rischi supplementari. Essi non devono comportare rischi derivanti da una manovra accidentale. Se necessario, dal posto di comando principale l'operatore deve essere in grado di accertarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose. Se ciò non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in moto dell'attrezzatura di lavoro deve essere preceduta automaticamente da un segnale d'avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro. I dispositivi di comando devono essere bloccabili, se necessario in rapporto ai rischi di azionamento intempestivo o involontario. I motori soggetti a variazioni di velocità che possono essere fonte di pericolo devono essere provvisti di regolatore automatico di velocità, tale da impedire che questa superi i limiti prestabiliti. Il regolatore deve essere munito di un dispositivo che ne segnali il mancato funzionamento.

Quando una scorretta sequenza delle fasi della tensione dell'alimentazione può causare una condizione pericolosa per gli operatori e per le persone esposte o un danno all'attrezzatura deve essere fornita una protezione affinché sia garantita la corretta frequenza delle fasi di alimentazione.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine.

Lo stesso vale:

- per la rimessa in moto dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine;
- per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento (ad esempio, velocità, pressione, ecc.), salvo che questa rimessa in moto o modifica di velocità non presenti nessun pericolo per il lavoratore esposto.

Questa disposizione non si applica quando la rimessa in moto o la modifica delle condizioni di funzionamento risultano dalla normale sequenza di un ciclo automatico. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che ne permetta l'arresto generale in condizioni di sicurezza.

Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutta l'attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte di essa, in modo che l'attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta. Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.

## 5.3 Obblighi del titolare dello studio

Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Nello specifico, le attrezzature di lavoro costruite in assenza delle disposizioni legislative e regolamentari di cui sopra, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V del d.lgs. 81/2008, ed in seguito commentati. Si considerano invece conformi le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevino che un'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, presenti una situazione di rischio imputabile ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto.

In tal caso:

- l'organo di vigilanza che ha rilevato in sede di utilizzo dell'attrezzatura la presenza di una situazione di rischio imputabile alla mancata corrispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza, impartisce nei confronti del datore di lavoro apposita prescrizione diretta a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata corrispondenza ad uno o più dei requisiti essenziali di sicurezza oppure idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell'attrezzatura di lavoro. La disposizione ha efficacia provvisoria fino alla pronuncia dell'autorità nazionale di controllo del mercato;
- l'organo di vigilanza territorialmente competente per localizzazione del fabbricante, procede secondo quanto previsto dalla vigente normativa nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell'attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza.

Il titolare dello studio professionale deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Inoltre, il titolare dello studio, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro deve adottare le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

- installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
- oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo precedente e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
- assoggettate a misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza quando, in presenza di elevati livelli di rischio, la loro adozione ne garantisca una significativa riduzione;

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il titolare dello studio prende le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica e – in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione – i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai

**[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)**

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

loro rischi specifici, il titolare dello studio professionale prende le misure necessarie affinché:

- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Il titolare dello studio professionale, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, deve inoltre provvedere affinché:

- e attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento,
- le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
  - ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o desumibili dai codici di buona prassi;
  - ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
- c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo. Oltre a quanto sopra, il titolare sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII al d.lgs. 81/2008 a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. Per l'effettuazione delle verifiche, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente dovranno essere stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

#### *5.4 Informazione, formazione e addestramento*

Il titolare dello studio professionale (articolo 73 del d.lgs. 81/2008) deve provvedere affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione ed un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza relativamente:

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- b) alle situazioni anormali prevedibili.

Il titolare dello studio professionale, deve altresì provvedere a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente

**[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)**

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. Inoltre è posto a carico del titolare dello studio professionale, l'obbligo di provvedere affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

## 6 I dispositivi di protezione individuale negli studi professionali

A norma dell'articolo 21 del d.lgs. 81/2008, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile devono, tra l'altro, munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del medesimo decreto. Si ricorda, in proposito, che il capo II del titolo III del d.lgs. 81/2008 ("Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale") corrisponde al titolo IV

del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, a sua volta attuativo della direttiva 89/656/CEE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e salute per l'uso da parte di lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro. In conformità a quanto già originariamente previsto dal d.lgs. 626/1994, l'articolo 74 del d.lgs. 81/2008 prevede si debba intendere per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Rientrano nella definizione:

- l'insieme costituito da componenti diversi, collegati ad opera del costruttore, destinato a tutelare la persona da uno o più rischi simultanei;
- l'insieme costituito da un DPI collegato, anche se in modo da poterne essere separato, ad un componente non specificamente destinato alla protezione della persona che lo indossa o lo porti con sé;
- i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di quest'ultimo e indispensabili per il suo corretto funzionamento;
- i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad essere utilizzati per l'intero periodo di esposizione a rischio (art. 1, d.lgs. n. 475/1992).

Al contrario, non rientrano tra i dispositivi di protezione individuale:

- gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
- i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

In ordine agli indumenti utilizzati dai lavoratori nell'espletamento delle proprie mansioni, appare opportuno ricordare quanto disposto dalla circolare del Ministero del lavoro 29 aprile 1999, n. 34. Non sempre, infatti, risulta agevole stabilire se gli indumenti di lavoro utilizzati potessero considerarsi o meno come veri e propri dispositivi di protezione individuale ed essere soggetti, conseguentemente, alla particolare disciplina prevista dalla legislazione prevenzionistica.

La circolare suddetta, a tal proposito, distingue tra le ipotesi in cui l'abbigliamento assolve ad una funzione distintiva di appartenenza aziendale – ad esempio uniforme o divisa – o di mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento della attività lavorativa da quelle in cui gli stessi indumenti assicurano una reale protezione dai rischi per la salute e la sicurezza (ad esempio gli indumenti fluorescenti che segnalano la presenza di lavoratori a rischio di investimento o quelli atti ad evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici). Soltanto in quest'ultimo caso appare corretto considerare detti indumenti come dispositivi di protezione individuale propriamente detti ai sensi

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

dell'art. 74 del d.lgs. n. 81 del 2008. I DPI sono suddivisi in tre categorie (art. 4, d.lgs. n. 475/1992).

Appartengono alla prima categoria, i DPI destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. La persona che usa il DPI deve avere la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire se il DPI rimane efficiente per tutto il periodo in cui viene utilizzato.

## • Prima categoria

Rientrano esclusivamente in questa categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:

- a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
- b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
- c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore a 50 °C;
- d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
- e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
- f) azione lesiva dei raggi solari.

Rientrano in questa categoria ad esempio i guanti, le tute e gli occhiali.

## • Terza categoria

Appartengono alla terza categoria i DPI destinati a salvaguardare da rischi che possono provocare la morte o lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporre che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verifica istantanea di effetti lesivi.

Rientrano esclusivamente nella terza categoria:

- a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
- b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
- c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
- d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
- e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 °C;
- f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
- g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.

## • Seconda categoria

Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.

### 6.1 Uso e requisiti

I dispositivi di protezione individuale devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. I dispositivi di protezione individuale devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992

n. 475, e sue successive modifiche ed integrazioni e devono inoltre:

- a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

Normalmente, secondo quanto previsto dalla normativa, l'uso dei DPI non può essere previsto ed imposto per tutta la durata del turno lavorativo, e tale considerazione vale in generale soprattutto per i DPI che proteggono da rischi di tipo igienistico. Tuttavia è possibile che il progresso tecnico offra la possibilità, in futuro, di disporre di DPI con requisiti di alta efficacia ed ottima tollerabilità.

In tale ipotetica evenienza potrà essere previsto un uso maggiore del DPI rispetto a quello attualmente consigliato, tenendo però sempre presente che il DPI non è che l'ultima chance della prevenzione in quanto, in ogni circostanza, si deve privilegiare l'adozione di misure ambientali di protezione per quanto tecnicamente possibile. È da sottolineare che, per meglio assolvere i propri compiti, i datori di lavoro devono avvalersi del medico competente per esprimere parere sull'adeguatezza o meno dei DPI adottati in relazione all'utente che li indossa. In caso di intolleranza la soluzione migliore è quella che, appunto, comporta il ricorso dell'utilizzatore al medico competente; questi potrà anche disporre – in casi particolari – eventuali accertamenti specialistici (es.: visita ortopedica per individuare scarpe di protezione più adeguate nel caso specifico) e dovrà comunque assicurare il datore di lavoro, nell'ambito della sorveglianza da lui effettuata, sulla compatibilità del DPI infine selezionato con le esigenze dell'utilizzatore. Per quanto attiene modalità di conservazione e durata dei DPI, i fabbricanti raramente indicano la periodicità di sostituzione degli stessi, perché non sono in grado di predeterminare le condizioni nelle quali questi dispositivi verranno utilizzati. Normalmente viene indicata la condizione limite di utilizzo (ad esempio la concentrazione massima dell'inquinante per la quale il filtro di una maschera può mantenere la sua efficacia o la concentrazione di ossigeno nell'aria ambiente al di sotto della quale un respiratore a filtro non va utilizzato) ma non viene precisato per quanto tempo il DPI può essere utilizzato. Acquisite dal fornitore le informazioni necessarie sulle prestazioni dei DPI, l'individuazione della periodicità di sostituzione è chiaramente demandata al datore di lavoro in quanto, una volta effettuata la valutazione dei rischi, egli è a conoscenza dell'entità del rischio (ad esempio il livello usuale di concentrazione dell'inquinante aerodisperso), della frequenza dell'esposizione, delle caratteristiche del posto di lavoro, delle condizioni microclimatiche, ecc. Il problema si pone, in modo specifico per la durata dei filtri antigas. Nella pratica, l'indicazione per l'utilizzatore è di provvedere alla sostituzione dei filtri antigas quando avverta la prima sensazione olfattiva; la questione va però affrontata con maggior rigore quando si tratti di sostanze con soglia olfattiva confrontabile o addirittura maggiore del TLV. Infine, c'è anche da dire che le stesse modalità di conservazione dei DPI determinano, nella maggior parte dei casi, significative variazioni dell'efficacia protettiva e/o della durata della protezione offerta.

## 6.2 *Obblighi del titolare dello studio*

All'atto dell'acquisto il titolare dello studio professionale deve controllare che vi sia la documentazione prevista consistente in:

- dichiarazione di conformità CE da parte del fabbricante;
- marcatura CE;
- nota informativa rilasciata dal fabbricante.

Si osservi che la presenza dei suddetti tre elementi garantisce circa il possesso, da parte del DPI, dei requisiti essenziali di sicurezza. Per i DPI di II e III

categoria i suddetti elementi testimoniano inoltre che, a monte della commercializzazione, è stato rilasciato un attestato di certificazione da parte di un organismo di controllo autorizzato e notificato. In questi casi la marcatura CE è completata dal contrassegno numerico dell'organismo di controllo. Si fa però presente che l'attestato di certificazione non può essere richiesto al venditore essendo in possesso del solo fabbricante. In presenza di DPI certificati e marcati CE il datore di lavoro, dopo aver valutato l'entità del rischio ed aver correttamente individuato gli adatti DPI, può considerare assolti i suoi obblighi di carattere generale.

Il titolare dello studio professionale, ai fini della scelta dei dispositivi di protezione individuale, deve:

- effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- individuare le caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi dispositivi;
- valutare, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei dispositivi,

**[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)**

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

le caratteristiche degli stessi disponibili sul mercato;

- aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Il titolare dello studio professionale deve inoltre:

- a) mantenere in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- b) provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- c) fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- d) destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- e) informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- f) rendere disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- g) stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- h) assicurare una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

Altri obblighi del titolare dello studio professionale possono essere così riassunti:

- valutare preliminarmente se la protezione è possibile con mezzi collettivi;
- individuare i DPI in grado di fornire una protezione idonea, cioè adeguata alla tipologia di rischio da contrastare, tenendo presente come essi possano introdurre rischi diversi da quello per il quale sono stati scelti;
- valutare l'efficacia dei DPI sul mercato, raffrontando le informazioni fornite dal fabbricante con le proprie necessità di protezione;
- aggiornare le scelte ogniqualvolta intervengano significative variazioni negli elementi di valutazione;
- individuare le condizioni in cui deve essere usato e la durata dell'uso stesso;
- fornire DPI conformi alle norme e adeguati ai rischi (oggi su tutti i DPI in commercio nell'UE deve essere impressa la marcatura CE, ma questo non è un elemento che garantisce l'idoneità del DPI a proteggere da qualsiasi rischio, che è rilevabile soltanto dalle informazioni e norme d'uso fornite dal fabbricante);
- mantenere l'efficienza dei DPI, assicurarne l'igienicità, sostituirli quando necessario;
- informare i lavoratori sui rischi dai quali il DPI lo protegge e fornire istruzioni chiare e comprensibili sul suo corretto uso;
- dettare le norme aziendali da seguire nel caso di DPI che debbano essere riconsegnati a fine uso, e conservati in deposito fino a nuovo utilizzo;
- fornire formazione adeguata e, per i DPI di terza categoria e gli otoprotettori un addestramento specifico obbligatorio (facoltativo negli altri casi).

La scelta delle calzature di sicurezza deve essere effettuata nel rispetto di:

– esame preliminare del tipo di calzatura con analisi e valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

– definizione delle caratteristiche necessarie affinché le calzature possiedano, in relazione al lavoro, requisiti di sicurezza (tenendo conto anche di eventuali rischi aggiuntivi determinati dall'uso delle stesse calzature).

Il d.lgs. n. 81/2008 indica, all'allegato VIII, par. 3 punto 2 una lista "non esauriente" e per così dire "prioritaria" di attività e di settori di attività nei quali può rendersi necessario l'uso di scarpa di sicurezza con suola imperforabile (lavori di rustico, lavori in cantieri edili ed in aree di deposito). Per il lavoro su tetti può rendersi necessario l'uso di scarpa di sicurezza con tacco, o con suola continua e con intersuola imperforabile. Per altre attività è sufficiente una scarpa di sicurezza senza suola imperforabile: citiamo lavori su ascensori, montacarichi, caldaie, impianti elettrici, montaggio metallico, manutenzione meccanica, movimentazione e stoccaggio, ecc. Comunque, occorre valutare caso per caso la "natura del rischio" da perforazione. Dovendo poi le calzature essere "adatte alla particolare natura del rischio" se vi è rischio di urti o contusioni è opportuno, che siano alte ai malleoli e con imbottiture. Infine, in caso di attività su o con masse molto fredde devono essere adottate scarpe di sicurezza con suola termoisolante.

## 6.3 Obblighi dei soci lavoratori

Il decreto pone a carico del lavoratore l'obbligo di utilizzo e di cura dei DPI messi a disposizione dal datore di lavoro e quello di segnalazione al datore di lavoro stesso di qualsiasi difetto o inconveniente rilevato.

È pertanto necessario che i soci lavoratori:

1. si sottopongano al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro;
2. utilizzino i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione e all'eventuale addestramento ricevuti;
3. abbiano cura dei DPI messi a loro disposizione;
4. non vi apportino modifiche di loro iniziativa;
5. segnalino immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto eventuali difetti o inconvenienti rilevati nei DPI messi a loro disposizione.

## 6.4 Criteri di scelta e caratteristiche da individuare per i DPI

La scelta dei DPI non deve essere casuale: il titolare dello studio professionale deve individuare "il meglio" in commercio in relazione allo specifico rischio da evitare o ridurre. Si ricorda, in proposito, che l'art. 2087 c.c. dispone l'obbligo di adottare tutte le misure che, secondo l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore; i concetti così espressi sono anche ripresi dall'art. 15 del d.lgs. 81/2008 allorché viene evidenziata la necessità di aggiornamento della scelta delle misure di prevenzione (e quindi anche dei DPI) in relazione all'evoluzione delle conoscenze tecniche. Per situazioni non particolarmente complesse sono da ritenere d'ausilio, ai fini della scelta del DPI, l'allegato VIII del d.lgs. 81/2008. In particolare, l'allegato VIII può rappresentare una buona base di partenza per raccordare gli esiti della valutazione dei rischi a quella fase successiva in cui inizia l'individuazione del DPI più appropriato. La compilazione di schemi simili (effettuata, a seconda della complessità dei problemi, a livello di azienda, reparto, mansione o individuo) permette di stabilire quale sia la parte del corpo esposta al rischio, se vada protetta contro un solo agente o si debba ricorrere ad un sistema di protezione combinato. L'allegato VIII, parte I può rivelarsi specialmente utile nei casi in cui, necessitando uno stesso lavoratore di più DPI, devono trovare applicazione i precetti generali del testo unico, vale a dire: l'uso simultaneo di più DPI non deve comportare incompatibilità tra i diversi DPI ed è subordinato al fatto che ciascun DPI mantenga la propria efficacia nei confronti del rischio specifico. L'allegato VIII, parte II, fornisce invece un primo elenco (indicativo e non esaustivo) delle tipologie di DPI presenti in commercio. Premesso che i DPI offrono protezione o da rischi chimico-fisico-biologici (rischi di tipo igienistico) o da rischi d'infortunio, essi debbono in ogni caso essere qualitativamente e quantitativamente adeguati ai rischi esistenti. Sui DPI di tipo igienistico possono certamente essere fornite indicazioni di massima in merito alla loro adeguatezza in relazione alle condizioni di inquinamento disponendosi in molti casi, come già detto, dei valori di TLV di riferimento. Ciò significa che si dovranno considerare le caratteristiche chimico-fisiche dell'agente di rischio ed almeno l'adeguatezza del fattore di protezione del DPI. Per quanto invece riguarda la scelta della classe dei filtri utilizzati negli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, si ricorda che per i filtri antigas la codifica in classi impone considerazioni sulla durata del filtro e quindi della protezione, mentre nel caso di inquinanti particellari (polveri, fumi, nebbie) la classificazione presuppone valutazioni dell'efficienza di filtrazione. Quest'ultima ad esempio, dovendo essere più elevata in presenza di fibre sclerogene, comporterà in tal caso l'adozione di filtri di classe P2 o P3. Per quanto riguarda i rischi di infortunio il discorso è – per certi versi – più complesso, giacché occorrerà basarsi su criteri riferiti alla tassatività delle norme di legge esistenti, in generale all'esistenza di specifiche tipologie di DPI per determinate attività lavorative, alle stesse norme armonizzate (che di per sé testimoniano l'esigenza della protezione per specifiche lavorazioni).

## 7 Installazione e verifiche di impianti e apparecchiature elettriche

### 7.1 Obblighi del titolare dello studio

Si è già avuto modo di rilevare nei paragrafi precedenti che il titolare dello studio professionale deve fornire ai soci dello studio, oltre che ad eventuali lavoratori, i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate e che, nell'ipotesi in cui il titolare fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III del d.lgs. 81/2008. Occorre aggiungere, in proposito, che all'interno dello studio professionale devono essere adottate tutte le misure idonee affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica. Al riguardo il capo III del d.lgs. 81/2008 prende in considerazione le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica.

Le previsioni in esso contenute derivano da disposizioni scaturenti dal d.P.R. n. 547/1955 nonché dalle normative di buona tecnica esistenti. Secondo quanto disposto dall'articolo 80 del d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro/titolare dello studio deve prendere le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:

- contatti elettrici diretti;
- contatti elettrici indiretti;
- innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- innesco di esplosioni;
- fulminazione diretta ed indiretta;
- sovratensioni;
- altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

A tal fine il datore di lavoro/titolare deve valutare i possibili rischi, tenendo in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze, i rischi presenti nell'ambiente di lavoro e tutte le condizioni di esercizio prevedibili. A seguito di tale valutazione il titolare adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza. Il titolare dello studio professionale deve altresì adottare le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche

### 7.2 Requisiti di sicurezza

Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte, per tale intendendosi quelli realizzati secondo le norme di buona tecnica tra cui rientrano le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali:

- UNI (Ente Nazionale di Unificazione);
- CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
- CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione);
- CENELEC (Comitato Europeo per la Standardizzazione Elettrotecnica);
- IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica);
- ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).

In via esemplificativa, si segnala come sia vietato eseguire lavori su macchine apparecchi e condutture

**[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)**

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

elettrici ad alta tensione e nelle loro immediate vicinanze, senza che siano adottate le necessarie misure atte a garantire la incolumità dei lavoratori e senza avere prima:

- a) tolta la tensione;
- b) interrotto visibilmente il circuito nei punti di possibile alimentazione dell'impianto su cui vengono eseguiti i lavori;
- c) esposto un avviso su tutti i posti di manovra e di comando con l'indicazione "lavori in corso, non effettuare manovre";
- d) isolata e messa a terra, in tutte le fasi la parte dell'impianto sulla quale o nelle cui immediate vicinanze sono eseguiti i lavori.

Quando i lavori su macchine, apparecchi e condutture elettrici ad alta tensione sono eseguiti in luoghi dai quali le misure di sicurezza previste nei precedenti punti b) e c), non sono direttamente controllabili dai lavoratori addettivi, questi, prima di intraprendere i lavori, devono aver chiesto e ricevuto conferma della avvenuta esecuzione delle misure di sicurezza sopra indicate. In ogni caso i lavori non devono essere iniziati se i lavoratori addettivi non abbiano ottemperato alle disposizioni indicate al precedente punto d).

La tensione non deve essere rimessa nei tratti già sezionati per l'esecuzione dei lavori, se non dopo che i lavoratori che devono eseguire le relative manovre non abbiano ricevuto dal capo della squadra che ha eseguito i lavori o da chi ne fa le veci, avviso che i lavori sono stati ultimati e che la tensione può essere applicata. Nei lavori in condizioni di particolare pericolo su macchine, apparecchi o conduttori elettrici la cui esecuzione sia affidata ad un solo lavoratore, deve essere presente anche un'altra persona. I lavoratori addetti all'esercizio di installazioni elettriche o che comunque possono eseguire lavori, operazioni o manovre su impianti, macchine apparecchiature elettriche, devono avere a disposizione o essere individualmente forniti di appropriati mezzi ed attrezzi, quali fioretti o tenaglie isolanti, pinze con impugnatura isolata, guanti e calzature isolanti, scale, cinture e ramponi.

In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:

- sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);
- sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 V fino a 1000 V se in corrente alternata da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua;
- sistemi di Categoria II (seconda), chiamati anche a media tensione, quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30000 V compreso;
- sistemi di Categoria III (terza), chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30000 V.

Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli effetti della classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra. Per sistema elettrico si intende la parte di impianto elettrico costituito da un complesso di componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale.

### 7.3 Lavori sotto tensione

Per lavoro elettrico si intende un "intervento su impianti o apparecchi elettrici con accesso alle parti attive (sotto tensione o fuori tensione) nell'ambito del quale, se non si adottano misure di sicurezza, si è in presenza di rischio elettrico. Esempi di intervento sono: prove e misure, riparazioni, sostituzioni, modifiche, ampliamenti, montaggi ed ispezioni" (CEI 11-27).

La norma EN 501110 (CEI 11-48) definisce lavoro elettrico "il lavoro su, con o in prossimità di un impianto elettrico quali prove, misure, riparazioni, sostituzioni, modifiche, ampliamenti, montaggi e ispezioni". Il lavoro elettrico comprende quindi sia i lavori in tensione sia i lavori fuori tensione. Non sono considerati lavori elettrici l'installazione di un nuovo impianto o interventi che prevedono avvicinamento o contatto con involucri realizzati a regola d'arte, come ad esempio le manovre sui quadri o altre apparecchiature regolarmente protette.

Non costituiscono lavori sotto tensione:

- a) la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione;
- b) la manovra mediante fioretti isolanti;
- c) l'uso di rivelatori e comparatori di tensione;
- d) l'uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni previste di impiego.

Nei lavori in tensione, se gli operatori, considerando tutti i possibili movimenti con le relative attrezzature, si possano trovare nella zona sotto tensione o nella zona prossima, si devono adottare idonee procedure.

La zona di lavoro sotto tensione (o zona di guardia) è la zona che si trova ad una distanza inferiore a DL dalla parte attiva in tensione; la zona di lavoro prossima è quella delimitata dalla distanza DV. Dette distanze dipendono dalla tensione di esercizio del conduttore attivo.

La distanza di prossimità DV risulta dalla somma della distanza limite DL più una distanza pari a:

- 0,50 m per tensioni nominali inferiori o uguali a 1 kV;
- 1,00 m per tensioni superiori a 1 kV fino a 110 kV compresi;
- 2,00 m per tensioni superiori a 110 kV.

La presenza di una barriera fissa realizzata a regola d'arte modifica le zone di guardia e le zone prossime

Vn [kV]	DL [mm]	DV [mm]
≤ 1	150	650
10	150	1.150
15	200	1.200
20	280	1.280
30	400	1.400
45	600	1.600
66	780	1.780
132	1.520	3.520
150	1.670	3.670
220	2.300	4.300
380	3.940	5.940

Si è in presenza di un lavoro sotto tensione (o in prossimità), se gli operatori entrano nella zona di lavoro sotto tensione (o in prossimità) con parti del loro corpo e/o con attrezzi, equipaggiamenti o dispositivi, sia conduttori sia isolati e/o isolanti, da loro maneggiati o indossati. La possibilità di effettuare lavori sotto tensione è regolata dall'art. 82 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Tali lavori sono consentiti se le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche. Per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della normativa tecnica. Per i sistemi di II e III categoria i lavori su parti in tensione potranno essere effettuati purché siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione e l'esecuzione di lavori sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.

I criteri per il rilascio di dette autorizzazioni ancora non sono stati emanati.

Dovrà provvedere il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con un apposito provvedimento che dovrà essere adottato entro dodici mesi dalla entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008. Le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione precedente a lavorare sotto tensione a valori superiori alla II e III categoria, hanno diritto a tale riconoscimento, e pertanto possono continuare ad operare.

Nella tabella sottostante sono indicate le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell'esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all'azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.

Un (kV)	D (m)
$\leq 1$	3
$1 < Un \leq 30$	3,5
$30 < Un \leq 132$	5
$> 132$	7

*Un = tensione nominale*

#### 7.4 Lavori in prossimità di parti attive e protezione di edifici, impianti, strutture ed attrezzature

Quando occorre effettuare lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, devono adottarsi disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le pertinenti norme tecniche.

Spetta infine al datore di lavoro provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innescio elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.

#### 7.5 Verifiche

Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, saranno stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli. L'esito dei controlli deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

#### 7.6 Installazione degli impianti all'interno dello studio

##### 7.6.1 Definizione

Il d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" viene pubblicato sulla G.U. n. 61 del 12 marzo 2008

**[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)**

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

ed entra in vigore il 27 marzo 2008. Nella stessa data sono abrogati:

- gli articoli da 107 a 121 (capo V) del d.P.R. n. 380/2001;
- il d.P.R. n. 447/1991;
- la legge n. 46/1990 ad eccezione degli articoli 8 (“Finanziamento dell’attività di normazione tecnica”), articoli 14 (“Verifiche”), articoli 16 (“Sanzioni”).

Il decreto ha come fine la regolamentazione della installazione, trasformazione, ampliamento degli impianti ai fini della sicurezza. In questa nota vengono esaminati solo gli aspetti che riguardano gli impianti elettrici.

## 7.6.2 Campo di applicazione

Il d.m. n. 37/2008 si applica agli impianti posti all’interno degli edifici (o delle relative pertinenze), indipendentemente dalla loro destinazione d’uso.

Gli impianti sono classificati in:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione di energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché impianti per automazione porte, cancelli, barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, antenne e elettronici in genere;
- c) impianti riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione ventilazione e aerazione;
- d) impianti idrici e sanitari;
- e) impianti per la distribuzione e utilizzazione di gas;
- f) impianti sollevamento persone o cose per mezzo ascensori, scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.

A differenza della legge n. 46/1990, il d.m. n. 37/2008 si applica in tutti gli ambienti, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, e quindi sia in quelli adibiti ad uso civile, che ad uso terziario e industriale. Rientrano nel campo di applicazione della legge, oltre agli impianti elettrici installati all’interno degli edifici, anche quelli posti all’esterno, ivi compresi gli impianti luminosi pubblicitari, ma collegati a parti o elementi posti all’interno. Non si devono considerare appartenenti alla categoria degli impianti elettrici, gli apparecchi utilizzatori, gli equipaggiamenti elettrici delle macchine e apparecchi (es. impianti e parti elettriche di ascensori, scale mobili, centrali termiche, ecc.). Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte relativa alla sola trasmissione e ricezione dei segnali e dati. L’impianto telefonico non rientra nel campo di applicazione del d.m. n. 37/2008 in quanto regolato da altra normativa.

## 7.6.3 Attuazione

### • Installazione

L’installazione, l’ampliamento e la trasformazione degli impianti, è riservata solo a ditte o imprese installatrici, regolarmente iscritte nel registro delle ditte o nell’albo delle imprese artigiane, che abbiano l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico, in possesso di determinati requisiti tecnico-professionali. Il responsabile tecnico deve svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. Ai sensi dell’art. 4 del d.m. n. 37/2008, i requisiti tecnicoprofessionali richiesti dal d.m. n. 37/2008 sono:

- a) la laurea in materia tecnica specifica;
- b) un diploma di scuola secondaria superiore con almeno due anni continuativi di attività presso una impresa del settore;
- c) un titolo o attestato di formazione professionale con attività di almeno quattro anni continuativi alle dirette dipendenze presso una ditta del settore;
- d) una prestazione lavorativa anche in qualità di operaio installatore presso una ditta del settore, per un periodo non inferiore a tre anni.

Sono autorizzate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti anche imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni, con responsabile in possesso dei requisiti tecnico-professionali, limitatamente alle proprie strutture interne. Ad ultimazione dei lavori, l’impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità alle norme di buona

**[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)**

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

tecnica, secondo il modello di seguito riportato.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO  
ALLA REGOLA DELL'ARTE**

*(Allegato I d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, di cui all'art. 7)*

Il sottoscritto .....  
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) .....  
operante nel settore ..... con sede in via .....  
n. .... comune ..... (prov. ....)  
tel. .... part. IVA .....  
iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A.  
di ..... n. ....  
iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di ..... n. .... esecutrice  
dell'impianto (descrizione schematica)

.....  
inteso come: nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria altro (1)  
.....

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1a - 2a - 3a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

commissionato da: .....  
installato nei locali siti nel comune di ..... (prov. ....)  
via ..... n. .... scala ..... piano ..... interno ..... di  
proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)

.....  
in edificio adibito ad uso: industriale civile commercio altri usi;

**DICHIARA**

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2) .....
- seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3) .....

.....;  
installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);

controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

**Allegati obbligatori:**

- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
- schema di impianto realizzato (6);
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;
- attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8)

**Allegati facoltativi (9):**

.....  
.....

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

## DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data .....

Il responsabile tecnico

.....  
(timbro e firma)

Il dichiarante

.....  
(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (10).

- (1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
- (2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
- (3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
- (4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
- (5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
- (6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
- (7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.  
Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6). Nel caso in cui parti dell'impianto siano predisposte da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
- (8) Se nell'impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l'analisi dei rischi connessi con l'impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.
- (9) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.
- (10) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 7. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

La dichiarazione deve essere firmata anche dal responsabile tecnico se il dichiarante (titolare o legale rappresentante) non possiede i requisiti richiesti.

La dichiarazione di conformità deve essere rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici. Per tali casi il d.m. n. 37/2008 prevede un modello diverso, di seguito riportato.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO  
ALLA REGOLA DELL'ARTE  
Fac-simile ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici  
(Allegato II d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, di cui all'art. 7)**

Il sottoscritto .....  
qualifica .....  
responsabile dell'Ufficio tecnico interno dell'impresa non installatrice (ragione sociale)  
.....  
operante nel settore ..... con sede in via .....  
..... n. .... comune .....  
(prov. ....) tel. .... fax .....  
E-mail box ..... @.....  
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) .....

.....  
inteso come: nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria altro (1)  
.....

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1a - 2a - 3a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

installato nei locali siti nel comune di ..... (prov. ....)  
via ..... n. ....  
scala ..... piano ..... interno ..... di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)  
.....

in edificio adibito dall'impresa non installatrice ad uso:

industriale  civile  commerciale  altri usi;

**DICHIARA**

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2) .....;  
 seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3) .....

.....;  
 installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);  
 controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

**Allegati obbligatori:**

progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);  
 relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);  
 schema di impianto realizzato (6);

**[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)**

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);
- attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8)

**Allegati facoltativi (9):**

.....  
.....

**DECLINA**

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data

.....

Il dichiarante

.....  
(timbro e firma)

Il legale rappresentante dell'impresa

.....  
(timbro e firma)

**Legenda:**

- (1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
- (2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
- (3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
- (4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera.
- Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
- (5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
- Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.
- Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
- (6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera).
- Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.
- Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
- (7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.
- Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6).
- Nel caso in cui parti dell'impianto siano predisposte da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
- (8) Se nell'impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l'analisi dei rischi connessi con l'impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.
- (9) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per

**[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)**

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

pulizia, disinfezione, ecc.

Quando l'impresa installatrice installa un nuovo impianto o esegue il rifacimento di un vecchio impianto in locali che hanno già l'abitabilità, deve depositare una copia della dichiarazione di conformità anche presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune interessato, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori. Lo sportello unico inoltra poi la dichiarazione di conformità alla CCIAA competente per territorio. La dichiarazione di conformità va consegnata, entro trenta giorni dall'allacciamento, anche al distributore di energia elettrica in caso di nuova fornitura o per richiedere un aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto o anche in caso di assenza di interventi, se la potenza impegnata è pari a 6 kW o superiore. In assenza della dichiarazione di conformità, il distributore può sospendere la fornitura di energia. La dichiarazione di conformità deve essere accompagnata da tutti gli allegati previsti nello stesso modello (es.: progetto, relazione con tipologia dei materiali utilizzati; schema dell'impianto realizzato; riferimento a dichiarazioni di conformità parziali già esistenti). Nella dichiarazione di conformità, il titolare o legale rappresentante dell'impresa dichiara di aver realizzato l'impianto in modo conforme alla regola d'arte, specificando la norma di buona tecnica seguita (art. 6, d.m. n. 37/2008).

Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI e CEI e di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte (art. 6, d.m. n. 37/2008). Pur richiamando i contenuti della legge n. 186/1968, il d.m. si rivela meno cautelativo di quanto viene previsto dalla direttiva n. 83/189/CEE che rimanda all'allegato II l'elenco degli organismi di normalizzazione per i quali la rispondenza si può ritenere di livello equivalente alla regola d'arte. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990, si considerano adeguati se dotati di:

- a) sezionamento;
- b) protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto;
- c) protezione contro i contatti diretti;
- d) protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Come già regolamentato dal d.P.R. n. 447/1991, quest'ultima condizione non trova riscontro nella norma e costituisce una "eccezione" alla regola dell'arte.

Essa non rappresenta un criterio di buona tecnica, ma piuttosto una "sanatoria" da impiegare solo per gli impianti "vecchi" (realizzati prima del 13 marzo 1990) e negli edifici ad esclusivo uso residenziale. Quando però gli impianti, anche se "vecchi", vengono ampliati o ristrutturati, la protezione contro i contatti indiretti deve essere realizzata secondo quanto previsto dalla regola dell'arte.

#### • *Progettazione*

Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti elettrici deve essere redatto un progetto. Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche nei seguenti casi:

- a) impianti elettrici per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m<sup>2</sup>;
- b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA;
- c) impianti elettrici relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m<sup>2</sup>;
- d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di

**[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)**

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m<sup>3</sup>;

e) impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione.

Negli altri casi il progetto può essere redatto a cura del responsabile tecnico dell'impresa installatrice. Gli impianti elettrici per opere provvisorie, come ad esempio i cantieri e similari, non necessitano di progetto a cura del professionista, come indicato nell'art. 10 del d.m. n. 37/2008.

Il progetto dell'impianto è costituito da: planimetrie, schemi, relazione tecnica contenente i provvedimenti di sicurezza adottati ed elenco dei materiali impiegati.

Esso deve essere consegnato al committente e depositato presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio. In caso di variazioni in corso d'opera, il progetto dovrà essere integrato nella sua versione definitiva. L'installatore, nella sua dichiarazione di conformità, dovrà fare riferimento al progetto esecutivo.

#### • *Dichiarazione di rispondenza*

Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, essa è sostituita, per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del d.m. n. 37/2008 (27 marzo 2008), da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale, che ha esercitato la professione da almeno cinque anni. Per gli impianti che non hanno l'obbligo di progetto a firma del professionista (come sopra specificato), la dichiarazione di rispondenza può essere prodotta anche da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata operante nel settore di competenza specifica. In caso di trasferimento dell'immobile, salvo espressi patti contrari, il venditore deve garantire la conformità degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza, e pertanto deve consegnare all'avente causa la documentazione amministrativa e tecnica (dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza), nonché il libretto di uso e manutenzione.

#### • *Verifiche*

In relazione alle verifiche, col d.m. n. 37/2008 viene abrogato l'albo dei verificatori previsto dalla legge n. 46/1990 e dal d.P.R. n. 447/1991.

Non sembra abrogato invece il d.P.R. n. 392/1994 che impone ai Comuni con più di diecimila abitanti di effettuare le verifiche in misura non inferiore al 10% del numero di certificati di abitabilità rilasciati annualmente. Rimane invece in vigore l'art. 14 della legge n. 46/1990 che dà la facoltà ai Comuni, Aziende sanitarie locali, Comandi provinciali dei Vigili del fuoco e ISPESL di avvalersi della collaborazione di liberi professionisti per l'effettuazione delle verifiche e collaudi.

#### 7.6.4 *Adempimenti amministrativi*

Il committente deve affidare i lavori a imprese installatrici abilitate (art. 8, d.m. n. 37/2008) e fare eseguire i lavori sulla base di progetti, redatti da professionisti, se vengono superati i limiti dimensionali o se gli impianti presentano rischi specifici (art. 5). Inoltre il committente deve presentare il progetto presso gli uffici comunali o presso gli organi competenti al rilascio di licenze, farsi rilasciare dall'installatore, al termine dei lavori, la dichiarazione di conformità con gli allegati obbligatori previsti.

Le imprese, per poter esercitare attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione, devono denunciare alle Camere di commercio e alle Commissioni provinciali per l'artigianato, l'inizio di attività, specificando il tipo di impianto per il quale si dichiarano in possesso dei requisiti tecnico professionali.

## 8 Obblighi del titolare dello studio professionale in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture

### 8.1 Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione

A norma dell'articolo 3, comma 11, del d.lgs. 81/2008, nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26 del medesimo decreto. Nello specifico, sullo studio professionale, come luogo di lavoro per il personale delle ditte appaltatrici, gravano gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro e, nello specifico, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice, la cooperazione e il coordinamento in merito all'attuazione delle misure di prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, con l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenze, che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera. Tutti gli obblighi di sicurezza previsti nel citato decreto gravano sui datori di lavoro aventi sede operativa nell'edificio. L'art. 26, comma 2, lett. b), prevede a carico dei datori di lavoro un obbligo di "informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva", mentre, ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo citato, le disposizioni riguardanti la redazione del DUVRI non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Più nel dettaglio, l'art. 26 del d.lgs. 81/2008 ha previsto che il datore di lavoro/titolare dello studio, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante

contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Nelle ipotesi sopra evidenziate, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il DUVRI deve essere allegato entro tale ultima data. Tale previsione non si applica ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

Tali disposizioni non si applicano alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale e ai lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che non sussistano rischi da interferenza derivanti dalla

**[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)**

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del d.lgs. 81/2008 (15 maggio 2008), di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

## *8.2 Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze*

Con l'art. 26 del d.lgs. 81/2008, così come modificato dal d.lgs. 106/2009, è stata introdotta la necessità di redigere, tra i documenti a corredo dell'appalto, un "documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (di seguito DUVRI) ed è stato modificato l'art. 86 del codice degli appalti relativo al "criteri di valutazione delle offerte anormalmente basse" soprattutto con riguardo all'esclusione di ribassi d'asta per il costo relativo alla sicurezza. La prima novità di rilievo operata dal provvedimento riguarda la modifica all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1994, n. 626, riguardante il "miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro". La disposizione novellata prevede l'obbligo per il datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore attraverso l'elaborazione di un "documento unico di valutazione dei rischi" (DUVRI), che indichi le misure adottate per l'eliminazione delle "interferenze". La medesima disposizione aggiunge che "Tale documento è allegato al contratto d'appalto o d'opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle

**[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)**

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”. Un’altra importante novità è stata introdotta con l’art. 8 della legge n. 123/2007, che modifica il comma 3-bis dell’art. 86 del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), che ora prevede che “Nella predisposizione delle gare d’appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”. Il citato art. 8, ha altresì introdotto un comma 3-ter dell’art. 86 del codice dei contratti pubblici: “Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta”. Dal delineato quadro normativo emerge, quindi, che i costi della sicurezza – sia nel comparto dei lavori che in quello dei servizi e delle forniture – devono essere dalla stazione appaltante adeguatamente valutati ed indicati nei bandi; a loro volta le imprese dovranno nelle loro offerte indicare i costi specifici connessi con la loro attività. Naturalmente, in sede di verifica dell’anomalia di tali offerte, la stazione appaltante dovrà valutarne la congruità rispetto all’entità e alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura. Viene, infine, normativamente escluso, anche in questo caso per lavori, servizi e forniture data la natura generale del principio esposto all’art. 86, comma 3-ter, che il costo della sicurezza sia suscettibile di ribasso. Gli aspetti che si ritiene di dover chiarire riguardano in particolare:

- A. Esistenza di “interferenze” e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI;
- B. Valutazione dei costi della sicurezza;
- C. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

## **A. Esistenza di “interferenze” e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI**

Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall’obbligo, previsto dal novellato art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 626/1994, del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi. Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l’interferenza.

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso”

tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.

Le stazioni appaltanti hanno come unico riferimento per la redazione del DUVRI le disposizioni riguardanti i contratti di appalto o contratti d’opera, che non forniscono indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per la sua redazione.

Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l’obbligo dell’appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi. In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell’eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l’esistenza.

Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino

**[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)**

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Si rammenta che la circolare interpretativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 24 del 14 novembre 2007 ha escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgono in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge. Appare utile, in ogni caso, precisare come taluni appalti di servizi o forniture si svolgono all'interno di edifici pubblici ove è presente un datore di lavoro che non è committente (scuole, mercati, musei, biblioteche). In tali fattispecie è necessario che il committente (in genere l'ente proprietario dell'edificio) si coordini con il datore di lavoro del luogo ove si svolgerà materialmente la fornitura o il servizio. Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno.

Per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:

- la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

La citata circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha poi chiarito che il DUVRI è un documento "dinamico", per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi.

L'aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o ancorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento. Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 494/1996, per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento e, quindi, in tale evenienza non appare necessaria la redazione del DUVRI. Infine, si fa presente che il DUVRI è un documento tecnico, che dovrà essere allegato al contratto di appalto, poiché l'appaltatore dovrà espletare le attività ivi previste, volte alla eliminazione dei rischi. Pertanto, esso va considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche (art. 68 del Codice contratti pubblici), in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti, non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara.

## **B. Valutazione dei costi della sicurezza**

Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003

inserite nel DUVRI ed in particolare:

- gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, ecc.);
- le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;

- gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
- i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, ecc.);
- le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato. Si precisa che anche nell'ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore.

In tal caso, inoltre, il direttore dell'esecuzione è tenuto a verificare che l'appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza anche all'impresa subappaltatrice.

Potrebbe, infine, verificarsi la situazione in cui è prevista la possibilità per gli offerenti di presentare varianti, quando il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 76 del Codice dei contratti pubblici) o quando emerge la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice (art. 114 del Codice dei contratti pubblici). In tali casi si potrebbe verificare la necessità di modificare il DUVRI, attività che può comportare una rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza. Al riguardo, si palesa l'opportunità da parte della stazione appaltante di prevedere tra le somme a disposizione una voce relativa ad imprevisti a cui poter attingere anche in tale evenienza. Non è da escludere, infine, che nella fase di cooperazione e coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto emerga la necessità di apportare modifiche al documento già posto a base d'appalto. In analogia a quanto previsto dall'art. 131 del codice, relativamente ai lavori, può, quindi, prevedersi in tale fase la possibilità per l'appaltatore di presentare proposte integrative al DUVRI, proposte che naturalmente dovranno rappresentare oggetto di attenta valutazione da parte delle stazioni appaltanti. L'art. 131, comma 2, lettera a) del codice prevede infatti che entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario può presentare alle amministrazioni aggiudicatrici eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento. Si evidenzia, quindi, l'opportunità di inserire nel capitolato d'oneri una apposita dicitura, la quale indichi che il committente ha redatto (o non ha redatto) il DUVRI e che tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro trenta giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

### **C. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso**

In merito al novellato 26 del d.lgs. 81/2008, occorre chiarire se i costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso siano soltanto quelli relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza oppure siano tutti i costi riguardanti l'applicazione delle misure di sicurezza, ivi compresi quelli a carico dell'impresa connessi ai rischi relativi alle proprie attività. Per risolvere questa problematica è necessario considerare che le modifiche apportate in proposito dall'art. 14 del d.lgs. 106/2009 si collocano nell'ambito dei "criteri di valutazione delle offerte anormalmente basse", come recita espressamente la titolazione della disposizione citata. In quest'ottica, il legislatore ha chiesto alla stazione appaltante di valutare, nella verifica della congruità delle offerte, che il valore economico sia adeguato e

**[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)**

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza. Quest'ultimo costo, pertanto, deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, servizi e forniture. D'altro canto già l'art. 87, comma 4, del codice dei contratti pubblici precisa che "Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e caratteristiche dei servizi e delle forniture".

Va inoltre considerato che la più volte citata circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 24/2007 ha precisato che "... per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta". Infine, occorre rilevare che i rischi dell'attività svolta da ciascuna impresa sono noti alla stessa in maniera puntuale, mentre non è possibile per la stazione appaltante conoscere le diverse realtà organizzative delle imprese che si aggiudicheranno il servizio o la fornitura, realtà cui sono strettamente connessi i rischi delle relative attività. Sulla base di quanto sopra discende che:

- 1) per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi o dal mercato;
- 2) per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, essi vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante. Rispetto alla valutazione dei costi a carico delle imprese di cui al precedente punto 1), si sottolinea che la stessa deve essere effettuata anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte anomale (ad esempio per l'affidamento mediante procedura negoziata).

## Conclusioni

Alla luce delle precedenti considerazioni si ritiene che:

A. Per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:

- a) la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
- b) i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- c) i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

B. Sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze le misure, in quanto compatibili, di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 previste nel DUVRI, richiamate in precedenza.

C. Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi o dal mercato.

I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso.

In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e

**[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)**

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

valutati a monte dalla stazione appaltante.

## 9 Obblighi del titolare dello studio professionale in caso di lavori edili

### 9.1 Aspetti definitivi e campo di applicazione

Nel caso in cui il titolare dello studio professionale commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, il titolare è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo.

Il titolo IV (“Cantieri temporanei e mobili”) del decreto è costituito dal capo I comprendente le “Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” e dal capo II, nel quale si rinvengono le “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”. Più nel dettaglio, il capo I è costituito da un articolato derivante dal decreto legislativo 14

agosto 1996, n. 194, che rappresenta il recepimento della direttiva 92/57/CEE, e da una serie di allegati derivanti dal citato decreto legislativo e dal d.P.R. n. 222/2003, quest’ultimo concernente il “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109”. Il capo II, invece, è costituito da un articolato parzialmente derivante dal d.P.R. n. 547/1955, dal d.P.R. n. 164/1956, dal decreto legislativo n. 494/1996, dal decreto legislativo n. 626/1994 e del decreto legislativo n. 235/2003; tale corpus è assistito da una serie di allegati derivanti dai decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 2 settembre 1968 (riconoscimento di efficacia); 23 marzo 1990, n. 115 (riconoscimento di efficacia); 27 marzo 1998 (trabattelli);

23 marzo 2000 (scale portatili); 6 agosto 2004 (laboratori certificazione), oltre che dagli accordi Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 (lavori in quota) e 16 marzo 2006 (bevande alcoliche) e dalle circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, n. 46/2000 e n. 25/2006.

L’articolo 89 del d.lgs. n. 81/2008 riguarda le definizioni. In particolare, tra le più rilevanti, si segnala:

- cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (il cui elenco è riportato nell’allegato X);
- committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
- responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;
- uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera;
- idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera;
- coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;
- coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91;
- piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV;
- *impresa affidataria*: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui il

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato all'esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio all'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;

- *impresa esecutrice*: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.

## 9.2 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Il committente o il responsabile dei lavori (art. 90 del d.lgs. 81/2008), nella fase di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del d.lgs. 81/2008, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, prende in considerazione il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell'opera di cui all'art. 91 del d.lgs. 81/2008.

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione e comunica i nominativi alle imprese esecutrici (1). Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso di tutti i requisiti di legge, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del d.lgs. 81/2008. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere precedenti a) e b).

In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento o del fascicolo dell'opera, quando previsti, oppure in assenza di notifica, quando prevista, oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

### *9.3 Compiti e responsabilità dei datori di lavoro delle imprese esecutrici*

Gli imprenditori che partecipano con le loro imprese alla realizzazione dell'opera, anche nel caso in cui nel cantiere operi una sola impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, hanno l'obbligo di elaborare il "piano operativo di sicurezza", specifico per ogni cantiere di cui all'art. 89 e di consegnarne copia al coordinatore per l'esecuzione ed accettano ed applicano il piano di sicurezza e di coordinamento (art. 96, d.lgs. n. 81/2008). Hanno inoltre l'obbligo di adottare, nell'organizzazione del cantiere, le misure conformi alle prescrizioni minime riportate nell'allegato XIII del d.lgs. n. 81/2008, di tener conto delle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Inoltre, per quanto di loro competenza, debbono provvedere al mantenimento dell'ordine nel cantiere, alla scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro, all'organizzazione della movimentazione dei materiali, alla manutenzione ed al controllo preventivo e periodico delle attrezzature e degli impianti di propria pertinenza, alla delimitazione delle aree di stoccaggio dei materiali, soprattutto di quelli

pericolosi, ecc. A decorrere dal 1° ottobre 2006, il comma 3 dell'art. 36-bis del d.l. n. 223/2006 ha introdotto l'obbligo per i datori di lavoro di munire il personale occupato, nell'ambito dei cantieri edili, di un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo confermato dall'art. 18 del d.lgs. n. 81/2008 grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Qualora un imprenditore subappalti parte delle attività ad altre imprese o a lavoratori autonomi, deve:

- verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltanti o dei lavoratori autonomi;
- fornire agli stessi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate nel cantiere;
- curare la rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o con il responsabile dei lavori;
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

La singola impresa non deve mai interferire con l'organizzazione delle altre imprese che operano nel cantiere, anche in materia di sicurezza. Pertanto non devono mai essere date disposizioni direttamente a lavoratori di altre imprese, ma sempre tramite i relativi datori di lavoro o altre persone da questi designate.

Qualora il datore di lavoro sia anche lavoratore (questo concetto si estende anche ai lavoratori autonomi), oltre a quanto detto deve rispettare anche tutte le disposizioni che la normativa pone a carico dei lavoratori subordinati.

### *9.4 Obblighi del coordinatore per la progettazione*

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte (art. 91 d.lgs. 81/2008), il coordinatore per la progettazione:

- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento tenendo conto delle indicazioni contenute nell'allegato XV;
- b) predispose un fascicolo adatto alle caratteristiche dell'opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica.

Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

- c) coordina l'applicazione delle disposizioni impartite dal committente o dal responsabile dei lavori.

Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il progettista, in accordo con il

**[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)**

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

coordinatore per la progettazione, prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

## *9.5 Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori*

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nei casi in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o parte di essi sia affidata a una o più imprese, ad eccezione dei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. 81/2008, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti sopra evidenziati, deve redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e predisporre il fascicolo dell'opera.

## *9.6 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e del datore di lavoro dell'impresa affidataria*

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 96 del d.lgs. 81/2008, i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

- a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
- b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni previste dal d.lgs. 81/2008 in tema di valutazione dei rischi aziendali.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. Nel caso di affidamenti la cui esecuzione sia frazionata o suddivisa in lavorazioni scorporate, con presenza di più imprese affidatarie, i compiti previsti dal presente articolo sono demandati al datore di lavoro dell'impresa affidataria dei lavori di contratto il cui importo risulti prevalente.

Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione di cui all'art. 26 del d.lgs. 81/2008, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, del medesimo decreto, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII del d.lgs. 81/2008.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

- a) coordinare gli interventi generali di tutela e gli obblighi previsti a carico dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti;
- b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV del d.lgs. 81/2008

siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

## *9.7 Misure generali di tutela*

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

## *9.8 Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori*

Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000 in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima del 15 maggio 2008.

L'attestato non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea il cui programma è conforme all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.

## *9.9 Notifica preliminare*

Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, deve trasmettere all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

## *9.10 Piano di sicurezza e di coordinamento*

Con l'emanazione del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, oggi sostanzialmente confluito nel d.lgs. n. 81/2008, il piano di sicurezza e di salute per i cantieri temporanei o mobili e gli adempimenti ad esso collegati, sono diventati elementi importanti per l'attuazione di un più organico sistema di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori edili. Le normative di cui sopra infatti hanno introdotto importanti innovazioni, che di seguito si riportano.

### *a) Obbligatorietà del piano di sicurezza per tutti i cantieri*

Il coordinatore per la progettazione, designato dal committente o dal responsabile dei lavori contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione nei cantieri in cui è prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese, prima della richiesta di presentazione delle offerte per l'esecuzione dei lavori da parte delle imprese appaltatrici, redige il piano di sicurezza e di coordinamento. In tale piano debbono essere analizzate tutte le attività lavorative che si svolgeranno nel cantiere e, per ciascuna di esse, i relativi rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e, conseguentemente, le misure generali e particolari da seguire per prevenirli e limitarli quanto più possibile; in esso è contenuta anche la stima dei relativi costi della sicurezza, ottenuta secondo i dettami dell'allegato XV al d.lgs. n. 81/2008, che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Particolare attenzione è dedicata all'analisi dei rischi che potrebbero derivare dalle interferenze che le varie imprese o i lavoratori autonomi possono creare quando operano contemporaneamente nello stesso cantiere. Completano la documentazione l'elaborazione di schede

**[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)**

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

operative in cui debbono essere inserite le informazioni di dettaglio sui rischi cui sono esposti i lavoratori e sui sistemi e i metodi di prevenzione da adottare, tenendo conto anche delle norme di buona tecnica che debbono essere seguite nelle varie attività. Nei casi in cui il d.lgs. n. 81/2008 non prevede la nomina del coordinatore in fase di progettazione e quindi la redazione da parte dello stesso del piano di sicurezza e coordinamento, nel campo delle opere pubbliche, l'appaltatore predispone un documento dagli analoghi contenuti che prende il nome di piano sostitutivo di sicurezza (PSS), ai sensi del d.lgs. n. 163/2006, art. 131, comma 2, lett. b). In ogni caso per qualsiasi cantiere permane l'obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice di redigere in riferimento al singolo cantiere interessato, il piano operativo di sicurezza (POS), ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, art. 17, comma 1.

*b) Contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento*

I contenuti del PSS sono definiti nell'allegato XV al d.lgs. n. 81/2008, i cui dettami sono di seguito riportati. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. Esso contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:

- a) l'identificazione dell'opera, esplicitata con l'indirizzo del cantiere, la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere, la descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
- b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi dell'eventuale responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; è a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
- d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni;
- e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
- f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
- g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
- h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze sia di tipo comune, nonché nel caso in cui sia previsto nei contratti di affidamento dei lavori che sia il committente o il responsabile dei lavori a provvedere a tale organizzazione; il PSS contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
- i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
- l) la stima dei costi della sicurezza.

Ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS. Il PSC è corredato inoltre da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta. Sempre nell'allegato XV è possibile trovare con un approfondimento ancora più spinto di quali debbano essere i contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere ed alle lavorazioni, nonché in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento. Rilievo particolare è dato ai rischi di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere, di elettrocuzione, al rischio rumore e a quello da uso di sostanze chimiche. L'articolo 101 del decreto prevede che il committente o il responsabile dei lavori debba trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

### *c) Fascicolo dell'opera*

Il coordinatore per la progettazione predispose un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del d.lgs. n. 81/2008, in cui vanno registrate le caratteristiche dell'opera, la natura e le modalità di esecuzione di eventuali lavori successivi all'interno o in prossimità dell'area oggetto dei lavori, evidenziando i pericoli che eventualmente potranno presentarsi nel corso di lavori che saranno eseguiti per manutenzioni od altro ad intervento ultimato, e i dispositivi e/o i provvedimenti programmati ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica, e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo, che deve essere costantemente aggiornato in funzione dell'evoluzione di lavori e delle modifiche sopraggiunte nello svolgimento delle attività di cantiere, deve contenere anche un riepilogo della documentazione tecnica e le istruzioni per interventi di emergenza. Il fascicolo non deve essere predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001.

### *d) Applicazione ed aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento e aggiornamento del fascicolo dell'opera nella fase di realizzazione*

Durante le varie fasi di realizzazione dell'opera, il "coordinatore per l'esecuzione" dei lavori deve svolgere le seguenti importanti funzioni:

- coordinare e controllare l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure;
- verificare l'idoneità dei piani operativi di sicurezza ed adeguare, se necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo dell'opera sulla base dell'evoluzione dei lavori e delle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- organizzare, tra i datori di lavoro ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle norme contenute nel d.lgs. n. 81/2008 ed alle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento o la risoluzione del contratto delle imprese o dei lavoratori autonomi stessi, dando comunicazione alla Azienda

**[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)**

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

unità sanitaria locale territorialmente competente ed alla direzione provinciale del lavoro dell'inadempimento nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento senza fornire idonee motivazioni.

## *e) Piano operativo di sicurezza*

Il piano operativo di sicurezza è il documento che deve essere redatto ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, art. 17, comma 1, lett. a), dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, per ciascun cantiere ove l'impresa opera.

L'allegato XV al d.lgs. n. 81/2008, prescrive i seguenti contenuti minimi per il piano operativo di sicurezza:

- a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere, la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice stessa e dai lavoratori autonomi subaffidatari; i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato, del medico competente ove previsto, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
- c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
- i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Il piano operativo di sicurezza deve essere esaminato ed approvato dal coordinatore per l'esecuzione che ne verifica l'idoneità e ne assicura la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento. Esso è considerato come "piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento". Quando necessario, le singole imprese, su richiesta del coordinatore per l'esecuzione, devono apportare i dovuti adeguamenti ai rispettivi piani di sicurezza.

Da quanto detto e da un'attenta lettura complessiva del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, emerge che il piano di sicurezza e di coordinamento non è documento di natura amministrativa, ma strumento operativo fondamentale per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei cantieri. I passaggi importanti per il processo di messa a punto e di utilizzazione di quanto contenuto nei piani sono:

- i piani devono contenere concrete e dettagliate indicazioni circa le scelte tecniche effettuate, la pianificazione dei lavori, le modalità di esecuzione e le particolari misure da adottare per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, soprattutto nei casi in cui questi siano chiamati a svolgere attività pericolose. Da porre in evidenza che la funzione principale del coordinatore è quella di analizzare i rischi derivanti da lavorazioni interferenti e di diminuire le probabilità di incidenti con l'attuazione di opportune procedure di sicurezza appositamente studiate e predisposte. Tale analisi ed elenco di procedure costituisce il piano di coordinamento che deve essere approntato per ogni cantiere, per ogni fase lavorativa e per ogni luogo di lavoro. Quanto esposto è spesso sottovalutato ed i piani di sicurezza e coordinamento si limitano ad una raccolta di generiche schede di sicurezza, senza entrare nell'analisi del coordinamento;
- i piani devono essere portati a conoscenza, accettati e resi operativi da tutte le imprese che operano nel cantiere e dai lavoratori autonomi, ciascuno per la parte di propria competenza e per le parti in cui dovrà essere attuato il coordinamento con le attività di altre imprese, onde evitare i pericoli derivanti dalle interferenze;
- i datori di lavoro, a loro volta, debbono trasmettere le informazioni contenute nei piani ai

**[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)**

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

propri lavoratori subordinati e vigilare affinché esse siano rese operative, per quanto di competenza. Quanto sopra dovrebbe contribuire alla diffusione della “cultura della sicurezza” a tutti i livelli: solo con la sensibilizzazione, il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutte le persone coinvolte nel processo produttivo, si potranno ottenere i miglioramenti auspicati per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

---

(1) In virtù di quanto disposto dall’art. 39 della legge 7 luglio 2009, n. 88, tale disposizione non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

**Estratto dal libro “I nuovi obblighi del titolare”**  
**edito da Maggioli Editore**

Indice dei principali argomenti del volume

*Introduzione*

## **PARTE I**

### **I soggetti destinatari delle norme di sicurezza**

*1 I soggetti attivi della tutela: il titolare dello studio professionale*

*1 Note introduttive sulla figura del datore di lavoro*

*2 Il datore di lavoro nello studio professionale: il titolare*

*2.1 Titolare e dipendente dello studio: criteri distintivi delle due figure*

*2.2 Studio professionale con due soci al 50%*

*2.3 Socio del consiglio di amministrazione*

*2.4 La figura del datore di lavoro in uno studio professionale sotto forma di S.r.l.: Presidente del CdA o Amministratore delegato?*

*2 I soggetti passivi della tutela: i lavoratori dello studio professionale*

*1 Note introduttive sulla figura del lavoratore dello studio professionale*

*2 Disciplina del rapporto di lavoro*

*2.1 Profili professionali*

*2.1.1 Area economica/amministrativa*

*2.1.2 Area giuridica*

*2.1.3 Area tecnica*

*2.1.4 Area medico-sanitaria ed odontoiatrica*

*2.1.5 Altre attività professionali intellettuali*

## **PARTE II**

### **Gli adempimenti di sicurezza negli studi professionali**

*1 Gli adempimenti di sicurezza nei confronti dei soci dello studio professionale*

*1 Note introduttive*

*2 Possibilità di partecipare a corsi di formazione specifici*

*2.1 Caratteristiche dei destinatari dell'iniziativa formativa*

*2.2 Bisogni formativi*

*2.3 La formazione ai lavoratori*

*2.4 Progetto di formazione*

*2.4.1 Requisiti dei docenti*

*2.4.2 Organizzazione della formazione*

*2.4.3 Metodologia di insegnamento/apprendimento*

*2.4.4 Utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning*

*2.4.5 Articolazione del percorso formativo*

*2.4.6 Attestati*

*2.4.7 Crediti formativi*

*2.4.8 Aggiornamento*

*2.4.9 Disposizioni transitorie*

*3 Possibilità di beneficiare della sorveglianza sanitaria*

*3.1 Obbligo di effettuazione delle visite mediche*

*3.2 Visita medica preventiva*

*3.3 Visita medica periodica e straordinaria*

*3.4 Visita medica a richiesta e visita medica eccezionale*

*3.5 Accertamenti complementari*

**[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)**

È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- 3.6 Informazioni ai soggetti interessati
- 3.7 Criteri di particolari giudizi d'idoneità
- 3.8 Tipologie dei giudizi d'idoneità e provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
- 3.9 Modalità di comunicazione del giudizio
- 3.10 Considerazioni conclusive
- 4 La corretta configurazione dei luoghi di lavoro all'interno dello studio professionale
  - 4.1 Aspetti definitivi e caratteristiche dei luoghi di lavoro nello studio professionale
  - 4.2 Misure generali di tutela ed ergonomia del posto di lavoro
  - 4.3 Indicazioni per una corretta configurazione dei posti di lavoro
    - 4.3.1 Stabilità e solidità
    - 4.3.2 Altezza, cubatura e superficie
    - 4.3.3 Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
    - 4.3.4 Porte e portoni
    - 4.3.5 Scale
    - 4.3.6 Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
    - 4.3.7 Locali di riposo
    - 4.3.8 Spogliatoi e armadi per il vestiario
    - 4.3.9 Requisiti dell'illuminazione
    - 4.3.10 Servizi igienico-assistenziali
  - 4.4 Interventi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nello studio professionale
  - 4.5 Lista di controllo
- 5 Le attrezzature di lavoro negli studi professionali
  - 5.1 Disposizioni generali concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
  - 5.2 Requisiti generali di sicurezza applicabili a tutte le attrezzature di lavoro
  - 5.3 Obblighi del titolare dello studio
  - 5.4 Informazione, formazione e addestramento
- 6 I dispositivi di protezione individuale negli studi professionali
  - 6.1 Uso e requisiti
  - 6.2 Obblighi del titolare dello studio
  - 6.3 Obblighi dei soci lavoratori
  - 6.4 Criteri di scelta e caratteristiche da individuare per i DPI
- 7 Installazione e verifiche di impianti e apparecchiature elettriche
  - 7.1 Obblighi del titolare dello studio
  - 7.2 Requisiti di sicurezza
  - 7.3 Lavori sotto tensione
  - 7.4 Lavori in prossimità di parti attive e protezione di edifici, impianti, strutture ed attrezzature
  - 7.5 Verifiche
  - 7.6 Installazione degli impianti all'interno dello studio
    - 7.6.1 Definizione
    - 7.6.2 Campo di applicazione
    - 7.6.3 Attuazione
    - 7.6.4 Adempimenti amministrativi
- 8 Obblighi del titolare dello studio professionale in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture
  - 8.1 Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione
  - 8.2 Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
- 9 Obblighi del titolare dello studio professionale in caso di lavori edili
  - 9.1 Aspetti definitivi e campo di applicazione
  - 9.2 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
  - 9.3 Compiti e responsabilità dei datori di lavoro delle imprese esecutrici
  - 9.4 Obblighi del coordinatore per la progettazione
  - 9.5 Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
  - 9.6 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e del datore di lavoro dell'impresa affidataria
  - 9.7 Misure generali di tutela

9.8 *Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori*

9.9 *Notifica preliminare*

9.10 *Piano di sicurezza e di coordinamento*

2 *Gli adempimenti di sicurezza nei confronti dei lavoratori dello studio professionale*

*Premessa*

1 *Istituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del responsabile*

2 *Valutazione dei rischi e redazione del relativo documento, in forma ordinaria o mediante procedure standardizzate*

3 *Valutazione dei rischi interferenziali e redazione del relativo documento*

4 *Valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato e redazione del relativo documento*

5 *Informazioni ai lavoratori*

6 *Formazione ai lavoratori*

7 *Formazione ai preposti*

8 *Formazione dei dirigenti*

9 *Formazione ai lavoratori incaricati delle emergenze*

10 *Formazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*

11 *Formazione del titolare che svolge direttamente i compiti di Rspp*

12 *Nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*

13 *Nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale*

14 *Registro infortuni*

15 *Comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza*

16 *Comunicazione dei dati sugli infortuni sul lavoro*

17 *Denuncia di malattia professionale*

18 *Riunione periodica*

19 *Realizzazione di lavori edili*

20 *Nomina degli addetti alla gestione delle emergenze*

21 *Piano di emergenza*

22 *Informazione e programmazione degli interventi*

23 *Esercitazione di evacuazione*

24 *Nomina del medico competente*

25 *Sorveglianza sanitaria*

26 *Idoneità alla mansione*

27 *Istituzione e aggiornamento delle cartelle sanitarie e di rischio*

28 *Nomina degli addetti alla prevenzione incendi e adempimenti del titolare dello studio*

29 *Registro antincendio*

30 *Valutazione del rischio incendio*

31 *Primo soccorso*

32 *Esercitazione di primo soccorso*

33 *Pacchetto di pronto soccorso e cassetta di medicazione*

34 *Impianti e apparecchiature elettriche*

35 *Certificato di conformità*

36 *Controllo e installazione di impianti di messa a terra*

37 *Dispositivi di protezione individuale*

38 *Macchine e attrezzature di lavoro*

39 *Requisiti degli ambienti di lavoro*

40 *Segnaletica di sicurezza*

41 *Esposizione a rumore*

42 *Movimentazione manuale dei carichi*

43 *Videoterminali*

## PARTE III

### Fasi lavorative, profili di rischio e misure di tutela

*Premessa*

- 1. Accettazione*
- 2. Segreteria*
- 3. Reception*
- 4. Centralino*
- 5. Ufficio protocollo*
- 6. Portineria*
- 7. Magazzini e depositi*
- 8. Sala conferenze*
- 9. Biblioteca*
- 10. Gestione archivio*
- 11. Pulizia interni ed esterno*
- 12. Pulizia servizi igienici*
- 13. Lavori di natura tecnica*
- 14. Lavori al videoterminale*
- 15. Lavori di ufficio*
- 16. Primo soccorso*
- 17. Movimentazione manuale dei carichi*

[Se sei interessato ad acquistare il libro clicca qui](#)

4 novembre 2013

*di Pierpaolo Masciocchi*